



Consiglio regionale

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni.
2. Ai fini della presente legge sono definiti piccoli comuni di montagna i Comuni della Regione Abruzzo classificati montani sulla base dei dati UNCEM con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico superiore alla media regionale, nonché tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti pur in assenza di calo demografico.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco dei Comuni che presentano le caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 2

(Assegno di natalità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito l'assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età.
3. I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
 - b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui;
 - c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
4. L'assegno di cui al comma 2 è erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),

ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;

- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
 - c) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
 - d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
 - e) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo.
5. L'ordine di priorità di cui al comma 4 è applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo Comune di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno cinque anni, in uno dei detti Comuni.
 6. L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo di cui all'articolo 3.
 7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli.
 8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di cui al presente articolo.
 9. Le Aziende sanitarie locali ed i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità.

Art. 3

(Incentivi per i nuovi residenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.
3. Per coloro che sono già residenti sul territorio regionale il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti.
4. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.

5. L'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avvino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.
6. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'articolo 2.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli.
8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo del contributo di cui al comma 1.
9. I piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso agli incentivi per i nuovi residenti.

Art. 4

(Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici)

1. Al fine di sostenere e favorire la tutela della salute e la prevenzione delle malattie della popolazione in età pediatrica, la Regione Abruzzo promuove intese tra le Asl e i Comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, per la messa a disposizione e l'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria, in cui sia possibile, per lo specialista, effettuare prestazioni sanitarie per quota parte delle ore di servizio settimanale, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, dei contratti di lavoro e in accordo con le OO.SS..

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la struttura tecnica regionale competente presenta annualmente alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la Legislazione una relazione dalla quale emergano:
 - a) le informazioni relative agli assegni di natalità, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune e/o frazione, degli elementi di priorità presenti nei nuclei, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - b) le informazioni relative agli incentivi per i nuovi residenti, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - c) gli elementi per valutare l'impatto delle misure poste in essere sul bilancio demografico del comune e/o frazione interessati e sulla durata di eventuali trasferimenti.
2. La Commissione consiliare di riferimento e il Comitato per la legislazione, esaminata la relazione, possono riferire al Consiglio regionale per l'assunzione di eventuali opportune determinazioni.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.

Art. 6

(Tutela della salute dei cittadini in età pediatrica residenti nei Comuni montani)

1. Negli ambiti definiti per l'assistenza pediatrica costituiti da almeno il 30% di Comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, per favorire la garanzia del rispetto della tutela della salute della popolazione in età pediatrica, le Asl possono procedere all'inserimento di un pediatra di libera scelta sulla base del seguente meccanismo, nel rispetto dell'autonomia contrattuale:
 - a) numero dei bambini residenti nella fascia 0-5 anni e 364 giorni + 1/3 dei bambini residenti in età 6-13 anni e 364 giorni;
 - b) qualora il suddetto calcolo non consentisse comunque l'inserimento di nuovi pediatri, sarà possibile estendere il calcolo al 50% dei residenti nella fascia di età 6-13 anni e 364 giorni.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2022 ed in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito della Missione 09, Programma 07, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, da denominare "Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane".
2. Al Bilancio regionale di previsione 2021-2023, per gli esercizi 2022 e 2023, sono apportate le seguenti variazioni per competenza:

Esercizio 2022:

 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 07, per euro 1.500.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.500.000,00;

Esercizio 2023:

 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 07, per euro 1.000.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/7 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/cm